



COMUNE DI CARERI

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per le funzioni del Consiglio Comunale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/07/2007

Articolo 1

Finalità

Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto Comunale.

Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla normativa di cui sopra, udito il parere del segretario comunale. Seduta stante il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, qualora il provvedimento sia contestato da taluno dei consiglieri.

Articolo 2

Prima seduta del consiglio

Nella sua prima seduta, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione degli eletti a norma delle leggi vigenti e dichiara la loro eventuale ineleggibilità, secondo la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Nella prima seduta il sindaco comunica al consiglio i componenti della giunta comunale.

Articolo 3

Competenze e attribuzioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale ha competenza limitatamente agli atti fondamentali di cui all'art. 32 della Legge 8 giugno 1990 n° 142, dalle altre disposizioni previste dalla stessa legge n° 142/1990 e successive modificazioni, dal D. Lgs. 25 febbraio 1995 n° 77 e successive modificazioni e dalle altre norme vigenti che fanno specifico riferimento alle competenze del Consiglio comunale.

Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi, delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Esercita la funzione di controllo sull'attività comunale attraverso la verifica periodica dello stato di attuazione delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali, la verifica delle risultanze del controllo di gestione

Avanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana e, comunica la costituzione della Giunta.

Articolo 4

Sessioni e convocazione

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Sono sedute ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo (bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica;rendiconto della gestione,programmi di opere pubbliche;modifiche dello Statuto;approvazione di piani urbanistici e loro varianti;approvazione delle linee programmatiche del mandato.) Straordinarie tutte le altre.

Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco-Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori.

Gli adempimenti previsti al 2° comma, in caso d'impedimento, di dimissione, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco

La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco neo eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 dalla convocazione.

Il Consiglio comunale può essere riunito anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune. In tal caso la riunione deve aver luogo entro il termine di venti giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di urgenza.

Il Consiglio comunale può essere tuttavia riunito dal prefetto tutte le volte che il sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi l'obbligo della convocazione.

L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione.

Per le sessioni straordinarie va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza. Il calcolo va effettuato conteggiando il giorno della seduta, ma non quello della convocazione.

Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che ciò comporti il mancato rispetto di un termine di legge o di regolamento.

Negli stessi termini di cui ai precedenti commi, l'ordine del giorno viene comunicato al collegio dei revisori, ai sensi dell'art.239, comma 2, del T.U. 267/2000

L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza e deve essere pubblicizzato anche mediante invio a giornali e televisioni locali ed affissione in luoghi pubblici, nei negozi, bar e altri locali pubblici del capoluogo e delle frazioni, nonché nelle sedi o le bacheche dei partiti politici che si sono accreditati presso il Comune.

Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del consiglio se, almeno due giorni prima della riunione, nelle ore di apertura degli uffici comunali, non sia stata messa a disposizione dei consiglieri, unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata. Tali documenti vengono messi a disposizione mediante richiesta verbale all'ufficio istruttore della proposta.

Nel caso che il contenuto della proposta sia l'adozione di un regolamento, del bilancio di previsione, del piano regolatore generale, dei piani urbanistici particolareggiati, e il testo degli stessi non sia stato portato a conoscenza dei capigruppo o esaminato dall'apposita commissione consiliare, la proposta non può essere sottoposta all'esame del consiglio se non sia stata depositata almeno 5 giorni prima della seduta.

Nell'avviso di prima convocazione deve essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 5

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà dei Consiglieri assegnati per legge **senza computare il Sindaco**, salvo i casi per i quali è richiesto un quorum speciale.

Nella seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno **e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta**, per la validità dell'adunanza è sufficiente la presenza di almeno un terzo (quattro) dei Consiglieri assegnati per legge senza computare il Sindaco.

Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o il coniuge o loro parenti o affini sino al quarto grado civile abbiano interesse.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta la maggioranza qualificata.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche. Le sedute sono segrete per motivi d'ordine pubblico e di tutela del diritto alla riservatezza. quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, qualità morali, meriti e demeriti, attitudini e capacità delle persone, che possono incidere sulla sfera pubblica. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente del Consiglio invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio ed al segretario comunale, i dipendenti che il Presidente ritiene indispensabili per il proseguimento dei lavori, vincolati al segreto d'ufficio.

Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.

Tutte le deliberazioni sono assunte a scrutinio palese, salvo eccezioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.

Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che svolge le funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Gli eventuali assessori esterni possono presenziare alle sedute del consiglio prendendo posto nel banco riservato agli assessori. Possono intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto. Agli stessi si applicano tutte le norme relative alle convocazioni e diritto di visione degli atti.

Articolo 6

Consiglieri comunali

Stato giuridico

- 1) La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolamentati dalla Legge, essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono, ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
- 2) I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti; in caso di surrogazione non appena adottata la relativa deliberazione.
- 3) Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte indirizzate al Consiglio e presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro 10 giorni il Consiglio deve provvedere alla surroga del Consigliere dimissionario.
- 4) Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a cinque sedute consecutive del Consiglio comunale decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano l'assenza devono essere comunicate per iscritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.
- 5) Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato e di richiedere allo stesso le eventuali cause giustificative delle assenze entro il termine stabilito nella comunicazione scritta. Il Presidente, sottopone le giustificazioni al Consiglio, il quale decide con votazione palese. Nel caso venga pronunciata la decadenza, si procede nella stessa seduta alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.
- 6) Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate da colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, a parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età. In caso di assenza o di impedimento del consigliere anziano dette funzioni sono esercitate dal consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati.

Articolo 7

Diritti e doveri

I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione e ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, il rilascio di copia dei provvedimenti approvati e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di ottenere le notizie ed le informazioni ufficialmente in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettorale. In caso di elaborati particolarmente complessi e/o voluminosi o documenti la cui riproduzione non può essere effettuata con le tecnologie in possesso dell'amministrazione Comunale, gli stessi vengono dati in visione in copia conforme all'originale, compatibilmente con le richieste degli altri consiglieri. Nel caso eccezionale in cui sia disponibile solo il documento in originale i consiglieri ne prendono visione nell'ufficio che lo custodisce.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge.

Ogni consigliere ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

a) L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta intesa a conoscere se un determinato fatto sia vero e/o se l'informazione pervenuta all'interrogante sia esatta.

b) L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati o non taluni provvedimenti o, comunque, sollecitare spiegazioni circa specifici atti amministrativi.

c) La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla Legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della

Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

La mozione, sottoscritte da almeno cinque Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio. Le mozioni vengono poste in votazione nell'ordine di presentazione.

Se sullo stesso argomento della mozione sono state presentate anche interrogazioni e interpellanze, queste vengono comprese nella discussione della mozione. Gli interpellanti sono iscritti alla discussione subito dopo l'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni, scritte e firmate dal/o dai proponenti, debbono essere presentate al Sindaco –Presidente del Consiglio e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio

d) Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Per la trattazione degli Ordini del giorno valgono le stesse modalità previste per le mozioni

Ogni consigliere comunale, inoltre, può esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio.

I Consiglieri comunali e gli amministratori comunali per l'espletamento del loro mandato hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia. Ai Consiglieri compete, per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni, la corresponsione di un gettone di presenza, secondo quanto stabilito dalla legge.

I Consiglieri comunali che risiedono fuori dal Comune hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni.

I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio Comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi internazionali, nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali, ivi compreso il diritto al permesso retribuito.

Al fine di tutelare gli interessi della collettività e di garantire una più corretta gestione amministrativa, ogni Consigliere è tenuto ad informare il Sindaco nel caso di eventuali procedimenti a suo carico.

Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale gli verranno recapitate tutte le comunicazioni ufficiali.

Articolo 8 Condizione giuridica e astensione obbligatoria

Il comportamento degli amministratori deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti fissate dalla legge.

Gli amministratori individuati dalla legge, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Agli amministratori comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Articolo 9 Nomine e designazioni di Consiglieri Comunali

Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio.

Si applica, nei casi suddetti, la norma secondo la quale non costituisce causa di ineleggibilità o di incompatibilità l'incarico o la funzione conferita.

Quando è stabilito che la nomina avviene per elezione da parte del Consiglio Comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto palese.

Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Capogruppo comunicare alla Presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza Comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

Articolo 10 **Funzioni rappresentative**

I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta di norma da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

La Delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla Conferenza dei capi gruppo.

Articolo 11 **Presidenza delle adunanze del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco: Le funzioni vicarie sono svolte dal vice sindaco, purché consigliere comunale. In caso di impedimento del sindaco e del vice sindaco la presidenza può essere assunta dal consigliere anziano, che è colui che ha ottenuto la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, a parità di voti sono esercitate dal più anziano di età (art. 14 comma 6 del vigente Statuto Comunale)

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

Articolo 12 **Compiti e poteri del Presidente**

1. Al Presidente compete:

a) fissare le modalità per l'accesso al pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del consiglio e delle commissioni consiliari;

b) provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, controlla e proclama i risultati;

c) interviene per la tutela dei diritti dei consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

Articolo 13 **Gruppi consiliari**

1) I Consiglieri comunali possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capogruppo. Qualora non si esercita tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che ne abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2) I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste dei candidati nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno tre componenti.

3) Il numero massimo dei gruppi consiliari è fissato in numero di 4 quattro restano salvi i diritti della minoranza elettiva che comunque deve essere rappresentata.

4) I consiglieri possono, in ogni momento del loro mandato, cambiare il gruppo di appartenenza, con accettazione da parte del nuovo gruppo, ad eccezione del gruppo misto, anche indipendentemente da

modificazioni a livello locale o nazionale delle formazioni politiche, nelle cui liste sono stati eletti, dandone comunicazione scritta al sindaco e al segretario comunale.

Articolo 14 **Conferenza dei Capigruppo**

La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai Capigruppo consiliari ed è presieduta dal Sindaco - Presidente del Consiglio. Essa concorre a definire la programmazione dell'attività del Consiglio comunale e a stabilire quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

La Conferenza è, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.

La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.

La convocazione è effettuata dal Sindaco - presidente del Consiglio.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni della conferenza sono assunte a maggioranza assoluta e ogni capogruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri che rappresenta.

Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto verbale, di norma in forma sintetica, a cura del Segretario comunale.

Articolo 15 **Luogo delle riunioni** **Esposizione bandiera**

1. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo Comunale. Qualora circostanze speciali lo richiedano, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capi gruppo, determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno della sala consiliare, per l'intera giornata, la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Articolo 16 **COMMISSIONE CONSILIARI PERMANENTI** **Costituzione e funzionamento**

Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno le Commissioni permanenti.

Composizione, organizzazione e funzionamento delle predette Commissioni sono definiti da apposito Regolamento.

Le Commissioni consiliari permanenti esprimono pareri obbligatori sugli atti di competenza consiliare nei termini di cui al Regolamento.

Esse svolgono, nei confronti del Consiglio, funzioni istruttorie, referenti e di iniziativa.

Le commissioni possono accedere, con funzioni cognitive, alle deliberazioni della Giunta municipale e alle determinazioni dei responsabili dei servizi.

NORME DI FUNZIONAMENTO

Articolo 17 **Adunanze di prima convocazione**

L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale ed i cui risultato viene annotato a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello e se tale numero risulta raggiunto dichiara aperta la seduta ad ogni effetto e ne precisa l'ora.

Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne comunicazione verbale al segretario comunale il quale, quando accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Articolo 18

Adunanze di seconda convocazione

L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati **senza computare il sindaco**.

Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente del Consiglio è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione.

Articolo 19

Adunanze "aperte"

Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi di ordine sociale e politico, il Presidente di concerto con il Sindaco e sentita la Conferenza dei , può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.

Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del bilancio comunale.

Articolo 20

Comportamento dei Consiglieri

Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione e del civile rispetto. Non è consentito fare affermazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama, nominandolo.

Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione del punto in discussione e può disporre l'esclusione dall'aula per il resto della seduta. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta, fino all'esecuzione, anche forzata, dell'invito.

Articolo 21

Interrogazioni – Trattazione

La trattazione delle interrogazioni avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e le interpellanze.

L'esame delle interrogazioni viene effettuato di norma nell'ordine cronologico di presentazione. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, a questa viene data risposta scritta, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.

All'interrogazione, viene data risposta o dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia.

Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo, di norma, di cinque minuti. Scaduto il termine, il Presidente richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia. L'interrogante, se non soddisfatto della risposta, potrà trasformare l'interrogazione in interpellanza, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno di adunanza successiva a quella in cui si è svolta l'interrogazione stessa con precedenza sulle altre.

Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta la stessa viene data dal Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta e l'interrogazione non viene trattata né inserita all'ordine del giorno del Consiglio.

Se nel corso della seduta una o più interrogazioni non vengono discusse, alle stesse sarà data risposta scritta entro i 20 giorni successivi. Anche in questo caso, non sarà trattata in Consiglio.

Articolo 22

Interpellanze – Trattazione

L'interpellante o uno degli interpellanti, nel caso in cui siano più di uno, hanno facoltà di svolgere o di illustrare il contenuto dell'interpellanza per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti. Potranno intervenire alla discussione tutti i Consiglieri, una sola volta, per un tempo a disposizione singolarmente per non più di cinque minuti. All'interpellanza risponderà il Sindaco o l'Assessore competente. Esaurita la discussione l'interpellante potrà, nel termine di cinque minuti, dichiarare i motivi per i quali si ritenga soddisfatto o meno. Il mancato rispetto dei termini da parte dei Consiglieri autorizza il Presidente a togliere il diritto di parola dopo che il Consigliere inadempiente non abbia ottemperato all'invito a concludere.

Qualora l'interpellante non si ritenga soddisfatto potrà presentare sull'argomento una mozione la cui discussione dovrà effettuarsi nella seduta immediatamente successiva che non sia la continuazione di quella nel corso della quale è stata presentata, con precedenza sulle altre mozioni.

Il Presidente può disporre che interpellanze e interrogazioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano svolte contemporaneamente. Nel caso di accorpamento di interrogazioni viene data la possibilità di intervenire agli interroganti primi firmatari.

Articolo 23

Mozioni ed ordini del giorno – Trattazione

La mozione e l'ordine del giorno sono discussi in aula; la discussione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti. Il proponente ha facoltà di replica, dopo la discussione e prima del voto per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti. La mozione, per la sua particolare natura di atto amministrativo, deve essere discussa e votata singolarmente.

Articolo 24

Ordine di trattazione degli argomenti

Il Consiglio Comunale, dopo la fase delle comunicazioni e della trattazione delle interpellanze e interrogazioni, procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione, all'esame degli ordini del giorno, delle mozioni e quindi delle deliberazioni. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Il Sindaco e il Presidente possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Articolo 25

Ordine della discussione

I Consiglieri che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente.

Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

Per ogni argomento, iscritto all'ordine del giorno è consentito al Consigliere intervenire una sola volta per illustrare esclusivamente le motivazioni politiche per un tempo massimo di cinque minuti, senza facoltà di replica.

Ciascun Consigliere può altresì intervenire una sola volta sullo stesso argomento per un tempo non superiore a cinque minuti per porre questioni pregiudiziali, per fatto personale o per mozione d'ordine. Trascorsi i termini di cui sopra il Presidente interrompe l'intervento e dispone la sospensione della verbalizzazione.

Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta di discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Articolo 26

Comportamento del pubblico

Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.

Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

La forza pubblica può intervenire nell'aula solo su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

Articolo 27

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

Il Presidente del Consiglio su richiesta del Sindaco, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati funzionari o amministratori degli enti collegati o partecipati, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Articolo 28

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.

Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare per più di tre minuti.

Articolo 29

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.

Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Generale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.

Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. In caso di opposizione decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale di deliberazione cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio Comunale a cura del Segretario.

Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Generale.

Articolo 30

Modalità generali

Esaurito il dibattito sull'argomento, il Presidente dichiara chiusa la discussione. Dopo la chiusura della discussione non è ammesso alcun altro intervento.

Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto di ogni gruppo consiliare è espressa dal suo Capogruppo o da un componente del gruppo a ciò designato. Sono ammesse altresì dichiarazioni di singoli Consiglieri che si discostino dalle

decisioni del gruppo, nonché del Sindaco. Il tempo concesso per ciascuna dichiarazione non può superare i cinque minuti.

L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.

Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto o nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

Articolo 31 **Votazioni in forma palese**

La votazione palese viene eseguita per alzata di mano.

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato.

La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.

Articolo 32 **Votazione per appello nominale**

Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri.

Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario stesso.

Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 33 **Votazioni segrete**

La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.

Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso: le schede sono predisposte dalla segreteria Comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro del Comune.

I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si applicano le norme previste per le nomine della C.E.C..

I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.

Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Articolo 34

Esito delle votazioni

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

In caso di parità di voti la proposta risulta senza esito. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto.

Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla Legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".

Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Articolo 35

Deliberazioni immediatamente eseguibili

Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Articolo 36

Diffusione

Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.

Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento ai Consiglieri Comunali in carica e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Segretario Comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio le funzioni attribuite allo stesso sono esercitate dal Sindaco o suo delegato. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento devono essere attuati gli adempimenti relativi alla costituzione delle commissioni consiliari permanenti.